

(N. 1380)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1985

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, ha fissato i principi sul sistema misto radiotelevisivo italiano, ha dettato norme sul censimento delle emittenti radiotelevisive e sulla pubblicità ed ha di conseguenza modificato sostanzialmente la legge 14 aprile 1975, n. 103, con particolare riferimento alla nomina ed ai poteri degli organi della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Così operando, il Parlamento ed il Governo hanno inteso anticipare talune disposizioni — relative a questioni urgenti e sulle quali si registrava ampio consenso delle forze politiche — contenute nel disegno di legge presentato il 1° febbraio 1985 alla Camera

dei deputati (atto Camera n. 2508) ed attualmente all'esame del Comitato ristretto costituito nell'ambito delle Commissioni II e X, unitamente a proposte di legge di iniziativa parlamentare.

La rilevanza e complessità della materia non hanno consentito al Parlamento di giungere all'auspicata ed organica disciplina del settore radiotelevisivo, anche in ragione della appena conclusa campagna elettorale per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali e della consultazione referendaria del 9 giugno prossimo.

In tale prospettiva il Governo ritiene di dover prorogare il termine semestrale posto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, che andrebbe a scadere il 6 giugno prossimo, al fine di con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentire alle emittenti radiotelesive private di proseguire la loro attività, nei limiti e con le modalità previste dal ricordato decreto-legge n. 807, sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelesivo (e comunque non oltre il 31 dicembre 1985) nell'aspettativa che il Parlamento, in conformità agli orientamenti espressi nelle competenti Commissioni sia dal Governo sia dalle forze parlamentari, possa adottare le sue determinazioni prima di tale data.

La proroga del termine con provvedimento d'urgenza si rende necessaria per evitare che, in materia così delicata, si determinino nuovamente gravi situazioni di incertezza e possibili contrasti giurisprudenziali, nonché per garantire ai cittadini eguali condizioni di fruizione del mezzo radiotelesivo.

È stato, quindi, emanato un apposito decreto-legge, che, con il presente disegno di legge, si sottopone al Parlamento per la conversione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelesive.

Decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1985.

Proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine semestrale previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI